

**SENTENZA TRIBUNALE DI ROMA  
SEZIONE LAVORO**

**N. 221019/02**

**DISPOSITIVO**

Definitivamente pronunciando DICHIARA il diritto dei ricorrenti ad essere inquadrati nella posizione economica D1 in virtù delle mansioni svolte;  
per l'effetto condanna la Regione LAZIO a corrispondere ai medesimi il trattamento economico e normativo corrispondente alla suddetta posizione ed a pagare le spese di lite liquidate in €XXXXX, da distrarsi.

**OGGETTO:** Riconoscimento di posizione giuridica ed economia corrispondente alla qualifica di appartenenza.

**CONCLUSIONI:** i procuratori delle parti hanno concluso come da rispettivi atti introduttivi della causa.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso ritualmente notificato i nominati in epigrafe premesso di essere dipendenti della Regione LAZIO; che, in qualità di delegati speciali per le malattie delle piante, sono in possesso della relativa tessera rilasciata dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste e sono iscritti nell'albo degli Ispettori fitosanitari, per l'iscrizione nel quale non è richiesto specifico titolo di studio così come istituito dalla L.R. n. 20/96; che, nonostante il loro inserimento in uno status professionale, la Regione LAZIO non ha ancora provveduto a disporre il corrispondente inquadramento di essi ricorrenti nella relativa qualifica; tutto ciò premesso convengono in giudizio la Regione rivendicando il diritto ad essere inquadrati nella posizione economica D3 o, in subordine, D1, corrispondenti alle qualifiche funzionali, rispettivamente 8° e 7°, in virtù della professionalità di cui sono in possesso e delle funzioni che obbligatoriamente essi svolgono in forza di legge dello Stato e regionali (essendo, tra l'altro, UPG).

Costituendosi in giudizio la Regione LAZIO resiste e contesta la fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto.

Radicatosi il contraddittorio tra le parti, la causa è stata rinviata per discussione con termine per note e decisa all'udienza dell'XXXXX, come da separato dispositivo.

**MOTIVAZIONE**

Il ricorso è fondato e va accolto.

Va premesso che parte ricorrente non chiede di essere inquadrata in virtù delle mansioni superiori svolte ma di essere inserita in una posizione – giuridica ed economica – corrispondente alle mansioni proprie della qualifica di appartenenza.

I ricorrenti, in realtà, come ispettori fitosanitari, già appartengono alla qualifica superiore svolgendone le relative mansioni: solo lamentano che il loro inquadramento (nella VI q.f.) non corrisponde alla suddetta qualifica che è stata loro per legge attribuita con l'iscrizione nel relativo albo.

Né in contrario potrebbesi obiettare, da parte della resistente, che essi non sono in possesso di laurea, titolo necessario per l'inserimento, secondo i contratti di categoria, delle qualifiche 8° e 9° nell'area D1 e D3.

E ciò in quanto non solo perché la legge soprarichiamata, istitutiva dell'albo degli ispettori fitosanitari non pone tale condizione essendo sufficiente il possesso della tessera di delegato speciale per le malattie delle piante (conseguito dai ricorrenti in possesso del titolo di studio di scuola media superiore di periti agrari), ma anche perché l'inquadramento degli stessi ricorrenti in tali qualifiche appare una conseguenza necessaria della disposizione di legge e, per l'amministrazione, un obbligo di adempimento.

E', pertanto, chiaro che il caso di specie è diverso da quello regolato dall'art. 2103 c.c. e, per i pubblici dipendenti, dall'art. 52 D.L.vo 165/01: i ricorrenti chiedono l'adeguamento del loro inquadramento ad una qualifica (superiore) che già svolgono e per la quale devono essere remunerati; rilevandosi che nella presente fattispecie è lo stesso legislatore regionale a valorizzare le mansioni dei ricorrenti.

Il ricorso va dunque accolto e la Regione condannata ad inquadrare i ricorrenti nella posizione D1 nonché a corrispondere il trattamento economico corrispondente con decorrenza in atti.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

Roma XX.XX.2004